

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2016, n. 9

Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)

Art. 1 - Oggetto e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 22/2015

Art. 2 - Accordi per il trasferimento del personale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 22/2015

Art. 3 - Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2015

Art. 4 - Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici e per il subentro della Regione in società e enti partecipati. Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 22/2015

Art. 5 - Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 22/2015

Art. 6 - Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 22/2015

Art. 7 - Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 22/2015

Art. 8 - Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2015

Art. 9 - Esercizio associato. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 22/2015

Capo II

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale

delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011)

Art. 10 - Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 70/2015

Art. 11 - Costo del personale. Modifiche all’allegato D della l.r. 70/2015 e inserimento dell’allegato D bis nella l.r. 70/2015

Art. 12 - Disposizioni finali. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 70/2015

Capo III

Disposizioni per la continuità amministrativa in materia di mercato del lavoro. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016)

Art. 13 - Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 82/2015

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 14 - Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/2011

Art. 15 - Trasferimento di beni mobili

Art. 16 - Disposizioni transitorie per l’esercizio delle funzioni della Città metropolitana di Firenze di cui alla l.r. 39/2000

Art. 17 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Beni mobili registrati trasferiti a titolo gratuito alla Regione

ALLEGATO B - Sostituzione della tabella “Costi del personale” dell’allegato D alla l.r. 70/2015

ALLEGATO C - Inserimento dell’allegato D bis alla l.r. 70/2015

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle

province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista le legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista le legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 17 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. A seguito dell'approvazione della legge regionale 70/2015 e delle deliberazioni della Giunta regionale ivi previste, il processo di riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze è giunto ad una fase molto avanzata, che deve essere completata con un ulteriore intervento normativo, finalizzato a risolvere alcune criticità, semplificare il subentro della Regione nei rapporti in corso, assicurare la continuità amministrativa.

2. È necessario dettare norme integrative per facilitare la successione della Regione nei rapporti in corso, prevedendo casi di successione anticipata, semplificando il procedimento degli accordi volti a definire il trasferimento dei beni e dei rapporti e quello dell'individuazione del personale trasferito che dovrà concludere i procedimenti e le attività che restano nella competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze. Allo stesso tempo, è opportuno consentire l'avvalimento di personale destinato a cessare entro il 31 dicembre 2016, e prevedere forme di gestione congiunta Regione-enti locali del personale e degli uffici preposti alla gestione delle strade di rispettiva competenza, nonché l'avvalimento transitorio di personale per l'esercizio di funzioni di protezione civile.

3. In questo contesto, è opportuno che per taluni procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso si disponga in deroga alle regole generali previste dall'articolo 10 della l.r. 22/2015, prevedendo il subentro e la successione della Regione, anche al fine di semplificare la gestione transitoria e ridurre per quanto possibile i casi di avvalimento di personale regionale da parte degli enti locali. Nella stessa prospettiva occorre prevedere la nomina di commissari per la realizzazione di opere al fine di evitare che gli avvalimenti in tale ambito determinino difficoltà nella gestione delle funzioni trasferite alla Regione. Occorre altresì consentire che per i procedimenti i cui termini sono scaduti o prossimi alla scadenza, la

Regione possa definire nuovi termini di conclusione, e anticipare la successione della Regione nelle garanzie finanziarie e cauzioni connesse ai procedimenti di autorizzazione e di assenso già conclusi.

4. È altresì necessario, al fine di consentire alla Regione di esercitare pienamente la funzione di controllo degli impianti termici, prorogare l'esercizio locale di detta funzione al 1° luglio 2016, onde consentire alle province e alla Città metropolitana di Firenze di adeguare gli assetti societari dei soggetti preposti a detto svolgimento tecnico, e alla Regione di poter subentrare, a norma dell'articolo 10, comma 14, della l.r. 22/2015, nelle quote di proprietà degli enti, fermi restando i controlli e le attività già effettuati alla data di entrata in vigore della l.r. 22/2015. Resta invece invariata la data del trasferimento della funzione per la Provincia di Grosseto, che non si trova in detta situazione.

5. Quanto alle funzioni esercitate dalla Regione in materia di politiche attive del lavoro, si rende necessario intervenire al fine di garantire una gestione unitaria delle attività amministrative, in particolare di quelle che devono essere svolte per assicurare la gestione delle risorse assegnate agli enti locali.

6. È opportuno dettare ulteriori disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite alle unioni e ai comuni capoluoghi, precisando in particolare i criteri di attribuzione delle risorse regionali.

7. È opportuno intervenire con norme espresse per precisare taluni aspetti relativi al trasferimento del personale e all'identificazione del relativo costo.

8. È infine opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in considerazione dell'urgenza a provvedere, in particolare sulla deroga al trasferimento delle funzioni in materia di controlli degli impianti termici.

Approva la presente legge

Capo I

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)

Art. 1

Oggetto e finalità.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 22/2015

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi

regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), sono aggiunte le parole: “, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all’articolo 7, comma 6.”.

Art. 2

Accordi per il trasferimento del personale.
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 22/2015

Al comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “di funzioni dirigenziali” sono aggiunte le seguenti: “, e che alla data del trasferimento cessa comunque di svolgerle”;

b) dopo le parole: “la posizione” sono aggiunte le seguenti: “nella categoria del comparto”;

c) dopo le parole: “riportata in via teorica al 31 dicembre 2014” sono aggiunte le seguenti: “; per il personale delle categorie del comparto che nell’anno 2015 ha conseguito una progressione economica orizzontale, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014”.

Art. 3

Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi.
Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2015

1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “ Per le opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) che, ai sensi del presente comma, sono escluse dalla successione, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, alla direzione regionale competente il nominativo del dipendente dell’ente locale responsabile unico del procedimento (RUP); entro i successivi trenta giorni il RUP trasmette alla Regione il cronoprogramma dell’intervento; la Regione, qualora dal monitoraggio previsto dalla l.r. 35/2011, riscontri ritardi superiori a sessanta giorni, può attivare interventi sostitutivi con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).”.

2. Al comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole da: “secondo le modalità stabilite” fino a “in relazione al loro contenuto:” sono sostituite dalle seguenti: “.A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per l’avvalimento del personale o dell’ufficio destinato allo svolgimento delle attività da compiere in favore della provincia e della Città metropolitana di Firenze competenti all’adozione

di provvedimenti finali, e sono indicati gli adempimenti, compresi quelli relativi alle coperture assicurative, per lo svolgimento della prestazione lavorativa; l’assegnazione di personale in avvalimento è effettuata sulla base della proposta dell’ente locale interessato, in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali; in particolare, sono individuati:”.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“6 bis. Il dipendente assegnato in avvalimento ai sensi del comma 6, può continuare a svolgere, nei casi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 6, i compiti del RUP. Ferma restando la gratuità della prestazione lavorativa, ogni altro onere connesso o necessario per svolgere l’attività in avvalimento, compresa la copertura assicurativa, è a carico dell’ente richiedente. Sono fatti salvi gli avvalimenti di cui agli atti adottati con deliberazione della Giunta regionale all’entrata in vigore del presente comma e gli effetti previsti.”.

4. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“6 ter. Gli avvalimenti di cui al comma 6 possono essere attivati anche per lo svolgimento di attività di protezione civile, al fine di consentire agli enti locali interessati di riorganizzare le funzioni di propria competenza, in via transitoria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. Ferma restando la gratuità della prestazione lavorativa, ogni altro onere connesso o necessario per svolgere l’attività in avvalimento, compresi la copertura assicurativa, l’indennità di reperibilità e gli oneri per l’eventuale servizio prestato in caso di allertamento, è a carico dell’ente richiedente. Sono fatti salvi gli avvalimenti disposti all’entrata in vigore del presente comma.”.

5. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“6 quater. Il personale, che svolgeva le funzioni oggetto di trasferimento e che non è stato trasferito alla Regione in quanto avente i requisiti per la cessazione dal servizio entro il 31 dicembre 2016, può essere distaccato all’ufficio territoriale della Regione per continuare l’attività nella funzione fino alla cessazione. Il costo di detto personale, comprese le coperture assicurative, è a carico dell’ente locale. All’individuazione di detto personale si provvede con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la provincia o la Città metropolitana di Firenze interessate. Alle condizioni e con le modalità di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si può provvedere, altresì, al distacco presso l’ufficio territoriale regionale di altro personale non trasferito alla Regione.”.

6. Dopo il comma 16 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“16 bis. Se gli accordi di cui al comma 13 non comportano ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale, essi sono efficaci dalla data stabilita nella deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati; in tal caso, se l'accordo concerne beni immobili, la deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni.”.

7. Dopo il comma 16 bis dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“16 ter. La Giunta regionale può, con deliberazione, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, formalizzare la proposta per la definizione degli accordi; la proposta è comunicata all'ente locale, per le eventuali osservazioni e integrazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni. In tal caso, in deroga ai commi 13, primo periodo, 16 e 16 bis del presente articolo, la Giunta regionale dispone, con deliberazione, sulla successione nei beni e nei rapporti e sul termine di decorrenza, dando conto del raggiungimento o meno dell'accordo e delle valutazioni degli enti, ovvero, se la successione comporta ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale o comporta il trasferimento di beni immobili, approva la proposta di legge per la successione.”.

8. Alla fine del comma 17 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 sono aggiunte le parole: “, ferma restando la disciplina dell'articolo 111 del codice di procedura civile, ove applicabile.”.

Art. 4

Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici e per il subentro della Regione in società e enti partecipati.

Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 22/2015

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis

Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici

1. Il presente articolo si applica al trasferimento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici e di subentro della Regione in società e enti partecipati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 14.

2. A decorrere al 1° gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione precedentemente esercitate dalla Provincia di Grosseto. Le risorse acquisite dalla Provincia

per lo svolgimento dei controlli non ancora effettuati al 1° gennaio 2016 sono trasferite alla Regione.

3. Per le altre province e per la Città metropolitana di Firenze di Firenze il trasferimento alla Regione delle funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione decorre dal 1° luglio 2016. Restano fermi i controlli effettuati e gli atti adottati dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore del presente articolo dalle province, dalla Città metropolitana di Firenze e dai soggetti cui detti enti hanno affidato le attività. Le risorse acquisite dal 1° gennaio 2016 per lo svolgimento di controlli non ancora effettuati al 1° luglio 2016 sono trasferite alla Regione. Le province e la Città metropolitana di Firenze procedono entro il 31 maggio 2016 agli adempimenti di competenza per il subentro della Regione. Fino al 1° luglio 2016 le funzioni sono svolte dagli enti in osservanza degli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; la Giunta regionale stabilisce altresì prescrizioni per i requisiti statutarî, contrattuali o gestionali necessari ai fini dell'eventuale subentro di cui al comma 5.

4. A decorrere dal 1° luglio 2016, la Regione subentra nelle quote di partecipazione di enti o società delle province e della Città metropolitana di Firenze, qualora sussistano i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 14, e detti enti o società:

a) siano in possesso dei requisiti statutarî richiesti dalla Regione, in particolare per la costituzione dei nuovi organi, per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'ente proprietario della maggioranza delle quote e per la soppressione dei vincoli che possono impedire, dopo l'eventuale subentro della Regione, lo svolgimento delle attività in ambito sovra provinciale;

b) abbiano provveduto ad adeguare i contratti di servizio in essere, se aventi efficacia successiva al 1° luglio 2016, a quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), in ordine alle modalità di svolgimento dei controlli;

c) siano in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nel 2016 non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;

d) non siano in situazione di deficit patrimoniale;

e) provvedano alla trasmissione alla Giunta regionale del bilancio di esercizio approvato per l'anno 2015 entro e non oltre il 31 maggio 2016;

f) in caso di soggetto diverso da quello operante nel 2015, in sostituzione degli elementi di cui alle lettere

d) ed e), siano in possesso degli elementi patrimoniali, organizzativi e gestionali congrui all'esercizio delle attività.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 20 giugno 2016, la Regione individua le società e gli enti per i quali abbia riscontrato il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4, che consentono il subentro della Regione nelle quote di partecipazione. La dichiarazione di subentro è efficace a decorrere dal 1° luglio 2016; dalla stessa data la Regione subentra nel contratto di servizio vigente.

6. Qualora non sussistano le condizioni per il subentro nelle quote di società o enti partecipati, le funzioni sono comunque esercitate dalla Regione a decorrere dal 1° luglio 2016. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, terzo periodo, il mancato subentro della Regione nelle quote di società o enti partecipati non determina alcun effetto successorio per la Regione nei rapporti delle società o degli enti partecipati ovvero nei rapporti tra gli stessi soggetti e gli enti locali interessati.

7. Qualora le province o la Città metropolitana di Firenze non provvedano a versare le risorse acquisite per lo svolgimento dei controlli sugli impianti termici per la climatizzazione ai sensi dei commi 2 e 3, la Regione provvede mediante compensazione contabile, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

8. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 19, comma 8, della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011).".

Art. 5

Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2015

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 11 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:

"4 ter. La Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono stipulare convenzioni per l'esercizio di funzioni in materia di strade di competenza degli enti medesimi. Le convenzioni individuano le opere che devono essere progettate e realizzate o le attività che devono essere compiute, e possono prevedere anche l'avvalimento di personale della Regione o degli enti locali, o la costituzione di uffici comuni di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 68/2011, di cui la Regione può risultare ente responsabile. Le convenzioni possono prevedere l'utilizzo del personale a titolo gratuito, in condizioni di reciprocità. Le convenzioni sono approvate

con deliberazione della Giunta regionale, che individua l'organo regionale preposto alla stipulazione.".

Art. 6

Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti.

Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 22/2015

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis

Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, la Regione subentra nei seguenti procedimenti, interventi, attività e rapporti:

a) per la funzione in materia di agricoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): in tutti i procedimenti e interventi in corso; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

b) per la funzione in materia di caccia e pesca, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): in tutti i procedimenti, interventi, attività e rapporti attivi e passivi in corso, salvo quelli per i quali le province e la Città metropolitana di Firenze abbiano già assunto impegni di spesa o siano state loro assegnate risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea;

c) per la funzione in materia di orientamento e formazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): in tutti i procedimenti e le attività in corso, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014 - 2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007 - 2013; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale. In presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze, compresi quelli derivanti da impegni assunti dalla Regione in loro favore in relazione alla qualità originaria di enti attuatori, i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori, fino all'esaurimento dei singoli interventi, su disposizione della Regione; con la deliberazione di cui al comma 2 si provvede all'individuazione delle modalità operative;

d) per la funzione in materia di ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 5), 6), e 6 bis), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

e) per la funzione in materia di energia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 10 bis; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

f) per la funzione in materia di difesa del suolo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2): nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

g) nei procedimenti di VIA in corso, connessi a quelli per i quali il presente comma prevede il subentro della Regione.

2. L'individuazione puntuale dei procedimenti, delle attività, degli interventi e dei rapporti di cui al comma 1, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previa trasmissione da parte dell'ente degli elementi che consentono detta puntuale individuazione. La successione nei procedimenti, nelle attività, negli interventi e nei rapporti medesimi, come individuati con la citata deliberazione della Giunta regionale, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione dà conto degli eventuali motivi ostativi alla successione in determinati procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso, nonché delle risorse previste nel bilancio regionale che consentono l'effettivo subentro in rapporti passivi in corso. La deliberazione può dettare disposizioni speciali, anche relative ai termini, per la conclusione dei procedimenti e la definizione dell'arretrato. Nei casi in cui risultino decorsi i termini per la conclusione di procedimenti, ovvero nei casi in cui i procedimenti debbano essere conclusi in un numero di giorni inferiore a un terzo di quelli previsti, la deliberazione dà atto di detta decorrenza o prossimità, e indica i termini, non superiori a quelli originariamente previsti, entro i quali la Regione provvede a definire i procedimenti; in relazione alla consistenza dell'arretrato, per i procedimenti per i quali sono decorsi i termini per la conclusione può essere prevista la definizione a seguito di richiesta dell'interessato, sulla base della documentazione già trasmessa all'ente locale.

3. Al fine di accelerare la realizzazione di opere e interventi che, per effetto delle disposizioni dell'articolo 10, restano nella competenza dell'ente locale o sono trasferite alla Regione, se l'avvalimento di personale, richiesto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo 10, comma 6, può

determinare ritardi nello svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, la Giunta regionale può disporre, nei limiti delle risorse previste nel bilancio regionale:

a) in alternativa all'avvalimento da parte dell'ente locale del personale trasferito alla Regione, che si provveda mediante nomina di commissari ad acta per la realizzazione delle opere e degli interventi che restano nella competenza degli enti locali. Il commissario è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sostituzione degli organi dell'ente competenti in via ordinaria, ai sensi e per gli effetti della l.r. 53/2001 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione"), che si applicano salvo quanto espressamente stabilito dalla presente lettera. La proposta di avvalimento vale come accertamento della situazione di fatto che pregiudica il regolare svolgimento del funzionamento dell'ente e, conseguentemente, non comporta l'adozione di atti di diffida ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 53/2001, né l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 3, commi 4 bis e 4 ter. Nei casi disciplinati dalla presente disposizione si applica l'articolo 8, comma 8, lettera b), della l.r. 53/2001 sulla prosecuzione dell'attività commissariale. Alla corresponsione della sola indennità al commissario provvede la Regione, quando è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della presente legge, ovvero quando è già stato approvato il progetto esecutivo per le opere e gli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo 10. Le opere per le quali è stato nominato un commissario ai sensi della presente lettera possono essere trasferite alla competenza regionale con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 9, quando le risorse necessarie alla realizzazione o al completamento siano nella disponibilità del bilancio regionale; in tal caso, la Regione subentra anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio e non liquidate in favore dell'ente locale;

b) che si provveda mediante nomina di commissari regionali, al fine di far fronte all'arretrato, previa deliberazione della Giunta regionale che individua le opere e gli interventi e le risorse utilizzabili ai sensi del bilancio regionale. Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Costituiscono presupposti della nomina la sussistenza delle situazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 ovvero della situazione di consistente arretrato delle opere o degli interventi la cui realizzazione è divenuta di competenza della Regione; in tali casi, il commissario può essere nominato anche tra soggetti esterni alla Regione, ad esclusione dei dipendenti dell'amministrazione precedentemente competente alla realizzazione. Salvo

quanto espressamente previsto dalla presente lettera, si applicano le altre disposizioni della l.r. 53/2001, relative ai commissari regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima legge, e del d.p.g.r. 49/R/2009.

4. La Regione, competente per effetto del trasferimento delle funzioni per le verifiche sulla conformità delle attività già autorizzate o svolte in concessione o comunque assentite dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, subentra di diritto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, senza necessità di voltura, nelle garanzie finanziarie e cauzioni già prestate a favore delle province e della Città metropolitana di Firenze. Resta ferma la decorrenza anticipata del subentro della Regione per le funzioni trasferite ai sensi della l.r. 61/2014, e dal 1° gennaio 2016, per effetto del trasferimento stabilito dalla presente legge, per le restanti funzioni in materia di rifiuti. Le disposizioni del primo periodo del presente comma si applicano anche agli altri enti cui la funzione è stata trasferita ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

5. Restano comunque nella competenza della provincia e della Città metropolitana di Firenze le controversie, attinenti ai procedimenti, agli interventi, alle attività e ai rapporti di cui al comma 1, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 10. Restano ferme, in particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, l'esclusione della successione della Regione nei debiti derivanti da obbligazioni scadute prima della data di decorrenza della successione stabilita dal presente articolo, e l'esclusione a ogni effetto della responsabilità della Regione per fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio della funzione prima della data del subentro.”.

Art. 7

Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 22/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 22/2015 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, ad eccezione dei commi 3, 6, 6 bis e 6 ter, dell'articolo 9, ad eccezione dei commi 2 e 3, e, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, dell'articolo 10, ad eccezione dei commi 1, 13 e 16.”.

Art. 8

Disposizioni generali.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015, dopo

le parole: “aventi i medesimi requisiti” sono aggiunte le seguenti: “; per la funzione di forestazione si considerano comunque i contratti in corso degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”.

2. Alla fine del comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “I principi di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015 si applicano, per le parti compatibili, anche al personale con contratto degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; alla disciplina uniforme, per tutti i dipendenti dell'ente, della retribuzione della parte variabile del salario, relativa ai premi di produttività e alle indennità contrattualmente previste, e all'applicazione uniforme degli istituti della contrattazione di livello regionale, si provvede con il rinnovo del contratto aziendale, da concludersi entro il 30 giugno 2016.

3. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015, dopo le parole: “commisurate al costo” sono inserite le seguenti: “; come indicato nella deliberazione di cui al comma 5,” e dopo le parole: “effettivamente in servizio” sono inserite le seguenti: “; esclusi gli operai forestali”.

4. Le lettere b), c), d), e) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 sono sostituite dalle seguenti:

“b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, alla Provincia di Pistoia; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a);

c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, alla Provincia di Livorno; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a) riferite al personale della provincia medesima;

d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse già spettanti alle province, commisurate al costo, indicato nella deliberazione di cui al comma 5, del personale trasferito ed effettivamente in servizio, riferite al momento del trasferimento;

e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alla lettera a), questi sono ridotti proporzionalmente.”.

5. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“10 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 per i procedimenti a istanza di parte, le unioni di comuni di cui all'allegato D bis della presente legge possono richiedere, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), già di competenza

delle province, l'utilizzazione a titolo di avvalimento gratuito del personale dell'ufficio territoriale regionale che risultava svolgere, presso la provincia, dette funzioni prima del trasferimento alla Regione. L'individuazione del personale interessato e le modalità dell'avvalimento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della proposta dell'unione e in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali. Per i procedimenti che devono essere conclusi dalla provincia ai sensi del comma 10, si procede allo stesso modo su proposta della provincia, qualora il personale già svolgente detti compiti sia stato trasferito alla Regione.”.

Art. 9

Esercizio associato.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 22/2015

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “La convenzione può essere stipulata con i soli comuni dell'ambito territoriale adeguato nel cui territorio è compreso il patrimonio agricolo forestale della Regione, qualora sia finalizzata al solo esercizio delle funzioni connesse alla gestione di detto patrimonio.”.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011)

Art. 10

Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 70/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), le parole: “ai sensi del comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dei commi 4 e 6”.

2. Al comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 70/2015 le parole: “può effettuare le seguenti modifiche” sono sostituite dalle seguenti: “può effettuare cancellazioni dall'elenco di cui all'allegato D”, e le parole: “e nel limite della spesa” sono sostituite dalle seguenti: “ed effettuare le seguenti modifiche nel limite della spesa”.

3. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 70/2015 è sostituita dalla seguente:

“c) se residuano ulteriori risorse, queste possono essere destinate, con successiva legge, al finanziamento

di altre funzioni trasferite, ovvero a incrementare la quota di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per il finanziamento delle attività ivi previste.”.

Art. 11

Costo del personale.

Modifiche all'allegato D della l.r. 70/2015 e inserimento dell'allegato D bis nella l.r. 70/2015

1. La tabella “Costo del personale - anno 2014” dell'allegato D della l.r. 70/2015 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della presente legge.

2. Dopo l'allegato D della l.r. 70/2015 è inserito l'allegato D bis, di cui all'allegato C della presente legge.

3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il periodo: “L'allegato D bis reca il costo del personale trasferito dalle unioni di comuni alla Regione, per la costituzione dei relativi fondi.”.

4. Le risorse delle tabelle di cui agli allegati D e D bis della l.r. 70/2015 che risultino destinate alle spese di missione, sono gestite unitariamente a livello regionale.

Art. 12

Disposizioni finali.

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 70/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso previsto dal comma 1, ultimo periodo, si procede al trasferimento alla Regione, senza autorizzazione dell'ente di provenienza, del personale ritenuto idoneo, per ciascun ente di provenienza fino a raggiungere il quindici per cento del numero di unità complessivamente trasferite dall'ente medesimo come risultanti dall'allegato D della presente legge, considerando nel calcolo anche il personale che è stato già trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015. Se il personale idoneo proveniente da un ente supera detta percentuale, questa è applicata avuto riferimento alle prioritarie esigenze organizzative della Regione. Per il restante personale idoneo, l'eventuale diniego dell'ente deve essere adeguatamente motivato sulla base delle ragioni organizzative che ostano al trasferimento. La Regione stabilisce la data dalla quale decorre il trasferimento. In caso di personale in trasferimento cui risultano attribuiti i compensi di cui all'articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999, all'articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004, o all'articolo 17, comma 2, lettere f) e i), del CCNL 1° aprile 1999, l'ente di provenienza comunica alla Regione se vi è l'assenso al trasferimento con dette posizioni. Il presente comma si applica anche ai procedimenti non conclusi alla data della sua entrata in vigore.”.

2. Al comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 le parole: "degli articoli 17 e 19, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 17 e del comma 6 del presente articolo".

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e gli enti dipendenti della Regione non sono tenuti alle procedure obbligatorie di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015 per la copertura di posti vacanti nella propria dotazione organica."

4. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:

"9 ter. Le disposizioni di cui al presente capo IV costituiscono attuazione dell'articolo 9, comma 3, della l.r. 22/2015."

5. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:

"9 quater. La Giunta regionale procede all'analisi organizzativa degli effetti a regime sulla struttura regionale dell'acquisizione delle funzioni e del personale di cui alla l.r. 22/2015, al fine del perseguimento di maggiori livelli di efficienza degli uffici e dei servizi. Sulla base degli esiti di tale analisi può procedere alla revisione del modello organizzativo e della dotazione organica complessiva dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale. Alla copertura dei posti della dotazione organica di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo di personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato o utilizzo di personale ai sensi degli articoli 13, comma 1, 14 e 18 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), e nei limiti ivi previsti."

Capo III

Disposizioni per la continuità amministrativa
in materia di mercato del lavoro.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82
(Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l'anno 2016)

Art. 13

Convenzione per la gestione operativa dei servizi per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro.
Modifiche all'articolo 28 della l.r. 82/2015

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano:

a) la gestione del personale a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dei commi 1 e 4;

b) la gestione dei contratti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), fino al termine ivi previsto;

c) la gestione dei procedimenti e delle attività di esercizio della funzione per lo svolgimento dei quali l'ente locale risulti destinatario di risorse finanziarie pubbliche."

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è aggiunto il seguente:

"4 ter. Al fine di assicurare la continuità dei servizi e l'unitarietà della gestione nel periodo transitorio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma:

a) sono istituiti uffici comuni tra province, Città metropolitana di Firenze e Regione, cui è preposto il dirigente individuato dal direttore regionale competente in materia di lavoro; gli uffici comuni operano negli ambiti territoriali definiti con deliberazione della Giunta regionale;

b) il responsabile dell'ufficio comune gestisce il personale, sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 1, degli enti locali di riferimento, relativamente all'organizzazione delle attività, allo svolgimento del servizio e ai procedimenti di valutazione connessi all'erogazione del salario accessorio;

c) l'ufficio comune gestisce le competenze amministrative in materia di contratti, i procedimenti e le attività di cui al comma 4 bis, lettere b) e c); gli atti a tal fine adottati dal responsabile dell'ufficio comune, compresi gli atti di spesa, sono imputati all'ente locale tenuto alla gestione;

d) la Regione e gli enti locali interessati, d'intesa tra di loro, definiscono ulteriori modalità di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze, anche mediante l'utilizzo comune dei sistemi informativi della Regione e degli enti medesimi; con convenzione possono essere attribuiti all'ufficio comune ulteriori compiti e attività;

e) il personale dell'ufficio comune è autorizzato al trattamento dei dati personali inerenti ai compiti ad esso attribuiti."

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 14

Contributi alle unioni di comuni.
Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), le parole da: "e, per le unioni" fino alla fine del periodo sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, le parole: "previsti dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall'articolo 48".

Art. 15

Trasferimento di beni mobili

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 16, della l.r. 22/2015, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i beni mobili registrati di cui all'allegato A sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione. I veicoli ivi indicati sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 2016; si applica altresì l'articolo 1, comma 96, lettera b), primo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 16, della l.r. 22/2015, al trasferimento dei beni mobili in uso al personale trasferito si provvede mediante verbale di consegna. In caso di mancata intesa, si provvede ai sensi dell'articolo 10, commi 16, 16 bis e 16 ter, della medesima l.r. 22/2015.

Art. 16

Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni della Città metropolitana di Firenze di cui alla l.r. 39/2000

1. La Città metropolitana di Firenze, per lo svolgimento in via transitoria delle funzioni di propria competenza di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), può richiedere l'utilizzazione a titolo di avvalimento gratuito del personale dell'ufficio territoriale regionale che risultava svolgere, presso la Città metropolitana di Firenze, dette funzioni prima del trasferimento alla Regione ai sensi della l.r. 22/2015. L'avvalimento è disposto, fino e non oltre al 30 giugno 2016, su richiesta motivata della Città metropolitana di Firenze, con decreto del Direttore generale della Giunta regionale che dispone sulle condizioni dell'avvalimento

in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, della l.r. 22/2015.

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 5 febbraio 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 02.02.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 3

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 dicembre 2015, n. 61

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 29 gennaio 2016

Approvata in data 2 febbraio 2016

Divenuta legge regionale 9/2016 (atti del Consiglio)

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A - Beni mobili registrati trasferiti a titolo gratuito alla Regione				
I veicoli di seguito indicati sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 2016				
Provincia	Targa	Tipo Veicolo	Marca	Modello
Arezzo	AA40482	Carrello	Ellebi	LBN 720
Arezzo	AB72284	Rimorchio	Ellebi	LBC 1080
Arezzo	AD953NC	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Arezzo	AF02470	Carrello	Trailler	SM1600M
Arezzo	AK95634	Motociclo	Piaggio	LIBERTY
Arezzo	BG418HB	Autocarro	Iveco	40E10W3
Arezzo	BH966NR	Autoveicolo	Fiat	Punto 16
Arezzo	BL134BW	Autoveicolo	Fiat	Panda
Arezzo	BT449HX	Autoveicolo	Fiat	Punto 16
Arezzo	BW890ZY	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Arezzo	BW891ZY	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Arezzo	BX662RX	Autoveicolo	Fiat	Punto 16
Arezzo	CF972MH	Autoveicolo	Fiat	Punto
Arezzo	CK805NM	Autoveicolo	Suzuki	VITARA
Arezzo	CK806NM	Autoveicolo	Suzuki	VITARA
Arezzo	CK973JM	Autoveicolo	Fiat	Punto
Arezzo	CK974JM	Autoveicolo	Fiat	Panda
Arezzo	CL888SN	Autoveicolo	Suzuki	VITARA
Arezzo	CM837TH	Autoveicolo	Fiat	Punto
Arezzo	CR310DN	Autoveicolo	Fiat	DOBLO'
Arezzo	DR435GG	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Arezzo	DR471GG	Autoveicolo	Fiat	Grande Punto
Arezzo	DT344YW	Autoveicolo	Fiat	Panda NA
Arezzo	EC052YH	Autoveicolo	Fiat	Panda NA
Arezzo	ZA571FT	Uso Promiscuo	Land Rover	Defender
Arezzo	ZA585CC	Uso Promiscuo	Land Rover	Defender
Arezzo	ZA988FV	Uso Promiscuo	Land Rover	DISCOVER
Arezzo	ZA990FV	Uso Promiscuo	Land Rover	Defender
Arezzo	ZA991FV	Uso Promiscuo	Land Rover	Defender
Arezzo	ZA992FV	Uso Promiscuo	Land Rover	Defender
Firenze	1009372	Natanti	Honda	MOTORE FUORIBORDO HONDA 7 ip 4T

Firenze	AA40483	Rimorchio Autovettura	Lbn	RIM. LBN720 PER NATANTE
Firenze	AB01372	Rimorchio Autocarro	Lbc	RIMORCHIO LBC830
Firenze	AB01373	Rimorchio Autocarro	Lbc	RIMORCHIO LBC 830
Firenze	AB01374	Rimorchio autovettura	Ellebi	LBC 830
Firenze	AB72282	Rimorchio Autovettura	Lbc	RIMORCHIO LBC 1080 PER POMPA
Firenze	AF594MH	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Firenze	AF602MH	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Firenze	AK95635	Motociclo	Piaggio	LIBERTY 125/4T
Firenze	AK95636	Motociclo	Piaggio	LIBERTY
Firenze	BG416HB	Autocarro	Fiat Iveco	Daily 40 10W
Firenze	BJ753TM	Autocarro	Fiat Iveco	Daily 410 3,5 TN
Firenze	BN082FP	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Firenze	BN083FP	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Firenze	BW528ZX	Autoveicolo	Fiat	Panda
Firenze	BX563RW	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Firenze	BY348LD	Autoveicolo	Fiat	Punto 1,2 ELX
Firenze	BZ961PZ	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Firenze	BZ962PZ	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Firenze	CF900LV	Autoveicolo	Fiat	Punto
Firenze	CG010RE	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Firenze	CJ906EY	Autoveicolo	Fiat	Panda
Firenze	CM028EE	Autoveicolo	Fiat	Punto 1.3 ACTIVE MULTIJET
Firenze	CN004XS	Autoveicolo	Mercedes	G270 CDI
Firenze	CS710KC	Autoveicolo	Fiat	Panda Active
Firenze	CT413HD	Autoveicolo	Suzuki	Jimny
Firenze	EG416BD	Autoveicolo	Nissan	D22 BVLU
Firenze	FI044937	Rimorchio Autocarro	Pedretti	RIMORCHIO PEDRETTI M 800
Firenze	FI044938	Rimorchio Autocarro	Pedretti	RIMORCHIO PEDRETTI M 800
Firenze	ZA766TJ	Autoveicolo	Land Rover	Defender 90
Firenze	ZA891PS	Autoveicolo	Mitsubishi	PAJERO PININ 3P

Firenze	ZA892PS	Autoveicolo	Mitsubishi	PAJERO PININ 3P
Firenze	ZA917TT	Autoveicolo	Land Rover	Defender BBMKL90 + DS
Firenze	ZA986FV	Autoveicolo	Land Rover	Discovery TD5 PROM.
Firenze	ZA989FV	Uso Promiscuo	Land Rover	Defender
Firenze	ZA994FV	Autoveicolo	Land Rover	Defender 90 PROM.
Firenze	ZA995FV	Autoveicolo	Land Rover	Defender 90 PROM.
Grosseto	AH889JE	Autocarro	Fiat	DUCATO
Grosseto	AM783HD	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Grosseto	AT539BX	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Grosseto	BE741TY	Autoveicolo	Fiat	Punto
Grosseto	BE742TY	Autoveicolo	Fiat	Punto
Grosseto	BE744TY	Autoveicolo	Fiat	Punto
Grosseto	BE748TY	Autoveicolo	Fiat	Punto
Grosseto	BE749TY	Autoveicolo	Fiat	Punto
Grosseto	CF706MC	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Grosseto	CF707MC	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Grosseto	CF708MC	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Grosseto	CF709MC	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Grosseto	CT341MB	Autoveicolo	Fiat	STILO
Grosseto	CT515MB	Autocarro	Mitsubishi	L200
Grosseto	CW228XE	Autoveicolo	Fiat	Punto
Grosseto	DF632FX	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Grosseto	DF779FV	Autocarro	Mitsubishi	L200
Grosseto	DF913GB	Autoveicolo	Mitsubishi	Pajero
Grosseto	DL179LE	Autocarro	Nissan	NAVARA
Grosseto	DS155KT	Autocarro	Nissan	PIKUP NP300
Grosseto	DT737CH	Autoveicolo	Fiat	BRAVO
Grosseto	DX990BG	Autoveicolo	Mitsubishi	Pajero
Grosseto	DX992BG	Autocarro	Mitsubishi	L200
Grosseto	DY257DD	Autoveicolo	Fiat	Grande Punto
Grosseto	DY258DD	Autoveicolo	Fiat	Grande Punto
Grosseto	DZ202CB	Autocarro	Fiat	SCUDO
Grosseto	ZA001AG	Autoveicolo	Mitsubishi	Pajero
Grosseto	ZA030WA	Autoveicolo	Mitsubishi	Pajero GLX

Grosseto	ZA367CC	Autoveicolo per uso speciale	Land Rover	LD 90
Grosseto	ZA804PG	Autoveicolo	Mitsubishi	Pajero
Livorno	AF203DV	Autocarro	Fiat	DUCATO
Livorno	BH350NV	Autoveicolo	Fiat	Punto
Livorno	CH810KD	Autoveicolo	Fiat	STILO
Livorno	DV380KY	Autoveicolo	MITSUBISHI	Pajero
Livorno	ZA191SF	Autocarro	LAND ROVER	Defender 110 PICK UP
Livorno	ZA590TX	Autoveicolo	LAND ROVER	Defender
Lucca	AL120NS	Autoveicolo	Fiat	Punto
Lucca	AZ778HB	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Lucca	CP743LR	Autoveicolo	Fiat	Punto
Lucca	DA404GC	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Lucca	DL687GK	Autoveicolo	Suzuki	Jimny
Lucca	ES096ME	Autoveicolo	Fiat	Panda
Lucca	ZA084PC	Autoveicolo	Land Rover	
Lucca	AE 85630	Rimorchio		
Lucca	AH737LX	Autoveicolo	Fiat Iveco	
Lucca	AZ780HB	Autoveicolo	Fiat	Panda 4X4
Lucca	AZ776HB	Autoveicolo	Fiat	Panda 4X4
Massa	BJ993TK	Autoveicolo	Fiat	Punto 1,2
Massa	BW662RB	Autoveicolo	Toyota	Avensis Verso
Massa	BZ836HN	Autoveicolo	Fiat	Punto 1900 jtd
Massa	DB114BF	Autocarro	Mitsubishi	L200 CASSONE CON CABINA ALLUNGATA
Massa	DC067GK	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Massa	DE616AJ	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Massa	EC471TF	Autoveicolo	Suzuki	JIMNY 1.5 DDS
Massa	ZA625XP	Uso Promiscuo	Nissan	PATROL GR 4x4
Pisa	0000006	Natante	Italmarine	CANADIAN 430
Pisa	0000007	Fuoribordo miscela	Marine Evinrude	E 15 BA
Pisa	66W0403045	Fuoribordo	Yamaha	F40AETL
Pisa	AA40484	Rimorchio per trasporto attrezz. Turist. e sport.	Ellebi	LBN 720
Pisa	AA42698	Rimorchio per uso speciale	ELLEBI	LBN14A LBN 476

Pisa	AB72283	Rimorchio per trasporto cose	Ellebi	LBC 1080
Pisa	AF598MH	Autoveicolo uso esclusivo di polizia idraulica	Fiat	PANDA 4x4
Pisa	AF599MH	Autoveicolo	Fiat	PANDA 4x4
Pisa	AF604MH	Autoveicolo	Fiat	PANDA 4x4
Pisa	AF98896	Rimorchio per trasporto cose		
Pisa	AK95637	Motociclo	Piaggio	Liberty 15
Pisa	AY760ET	Autoveicolo	Daihatsu	F300LG BMXEW FEROZA
Pisa	B1978	Motore marino	Johonson	
Pisa	BG417HB	Autoveicolo per uso speciale	Iveco	40E10W 35
Pisa	BJ435AX	Autoveicolo uso esclusivo di polizia idraulica	Fiat	PANDA 4x4
Pisa	BJ440AX	Autoveicolo	Fiat	PANDA 4x4
Pisa	BM950ZZ	Autoveicolo	Fiat	PUNTO 1.2 ELX 3P
Pisa	BN120FP	Autoveicolo uso esclusivo di polizia idraulica	Fiat	PANDA 4x4
Pisa	BN121FP	Autoveicolo uso esclusivo di polizia idraulica	Fiat	PANDA 4x4
Pisa	BN429AB	Autoveicolo	Fiat	PANDA
Pisa	BR139SA	Autoveicolo	Honda	HR-V3D 1.61
Pisa	BS718DS	Autoveicolo	Fiat	PUNTO 16V ELX
Pisa	BS911ZA	Autoveicolo	Fiat	PANDA 4x4
Pisa	BW441ZR	Autoveicolo	Fiat	PUNTO 16V ELX
Pisa	BW522ZX	Autoveicolo	Fiat	PUNTO ELX 3P
Pisa	BX737AD	Autoveicolo	Fiat	PUNTO EL 3P
Pisa	BZ241AW	Autoveicolo uso esclusivo di polizia idraulica	Fiat	PANDA 4x4
Pisa	BZ242AW	Autoveicolo uso esclusivo di polizia idraulica	Fiat	PANDA 4x4
Pisa	BZ243AW	Autoveicolo uso esclusivo di polizia idraulica	Fiat	PANDA 4x4

Pisa	BZ244AW	Autoveicolo	Fiat	PANDA 4x4
Pisa	BZ245AW	Autoveicolo uso esclusivo di polizia idraulica	Fiat	PANDA 4x4
Pisa	BZ246AW	Autoveicolo	Fiat	PANDA 4x4
Pisa	CA173HE	Autoveicolo	Fiat	MULTIPLA JTD ELXMY
Pisa	CA235WD	Autoveicolo	Fiat	PUNTO EL 5P
Pisa	CA361WE	Autoveicolo	Fiat	PUNTO EL 5P
Pisa	CJ845CC.	Autoveicolo per uso speciale	Fiat	PUNTO 16V DYN 5P
Pisa	CL003BK	Autoveicolo	Fiat	DUCATO COMBI
Pisa	CM808XS	Autoveicolo	Fiat	PUNTO 16V DYN 5P
Pisa	CM810XS	Autoveicolo	Fiat	PUNTO 16V DYN 5P
Pisa	CM845XS	Autoveicolo	Chrysler	Daimler
Pisa	CM879XS	Autoveicolo	Fiat	PUNTO 16V DYN 3P
Pisa	CM948XS	Autoveicolo	Fiat	PUNTO 16V DYN 5P
Pisa	CM949XS	Autoveicolo	Fiat	PUNTO 16V DYN 5P
Pisa	CN920FA	Autoveicolo	Fiat	PANDA DYNAMIC 5P
Pisa	CN923FA	Autoveicolo	Fiat	PANDA DYNAMIC 5P
Pisa	DB329YN	Autoveicolo per uso speciale	Chrysler	Daimler
Pisa	DS276NP	Autoveicolo	Suzuki	JIMNY - FJ B53V 5MT
Pisa	ZA985FV	Autoveicolo trasporto promiscuo	Rover Group ltd.	Land Rover It 2 6
Pisa	ZA987FV	Autoveicolo trasporto promiscuo	Rover Group ltd.	Land Rover Id 4 1
Pisa	ZA993FV	Autoveicolo trasporto promiscuo	Rover Group ltd.	Land Rover It 2 6
Pisa	ZA996FV	Autoveicolo trasporto promiscuo	Rover Group ltd.	Land Rover Id 4 1
Pistoia	CF930AC	Autoveicolo	Fiat	Stilo
Pistoia	DJ739DC	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Pistoia	DV070BY	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Pistoia	DV336KL	Autoveicolo	Fiat	Panda
Pistoia	EL515JP	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Pistoia	FA049PV	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4

Pistoia	ZA340CC	Autoveicolo	Land Rover	Defender 90
Pistoia	ZA934FV	Autoveicolo	Land Rover	Defender 90
Prato	CC41360	Motociclo	Honda	
Prato	CC41363	Motociclo	Honda	
Prato	CG778PW	Autoveicolo	Fiat	Panda
Prato	DC05196	Motociclo	Piaggio	
Prato	DL962WT	Autoveicolo	Fiat	Panda 4x4
Prato	EL094YL	Autoveicolo	Fiat	Sedici
Prato	PO009234	Autoveicolo	Fiat	DUCATO
Siena	AD 27792	Rimorchio	Cresci	Modello H3
Siena	BD812EZ	Autoveicolo	Fiat	PANDA 4X4
Siena	BX773AD	Autoveicolo	Fiat	PANDA 4X4
Siena	CC279KX	Autoveicolo	Fiat	PANDA YOUNG
Siena	CC598KT	Autoveicolo	Fiat	PUNTO ELX
Siena	CF169NK	Autoveicolo	Fiat	PANDA 4X4
Siena	CJ345EX	Autoveicolo	Fiat	PANDA 4X4
Siena	CN112XE	Autoveicolo	Fiat	PUNTO ACTIVE 5P
Siena	CN113XE	Autoveicolo	Fiat	PUNTO ACTIVE
Siena	CN114XE	Autoveicolo	Fiat	PUNTO ACTIVE 5P
Siena	DB422BR	Autoveicolo	Fiat	PANDA
Siena	DL622LD	Autoveicolo	Fiat	PANDA 4X4
Siena	DL623LD	Autoveicolo	Fiat	PANDA 4X4
Siena	EB534PP	Autocarro	Fiat	SCUDO
Siena	EP689YD	Autoveicolo	Fiat	PANDA 4X4
Siena	SI408060	Autocarro	Ford	FURGONE LABORATORIO MOBILE
Siena	ZA344WF	Autoveicolo	LAND ROVER	DEFENDER LD 90 HT
Siena	ZA569WL	Autoveicolo	LAND ROVER	DEFENDER 90 S
Siena	ZA613GN	Autoveicolo	Hyundai	FUORISTRADA GALLOPER
Siena	ZA802TJ	Uso Promiscuo	LAND ROVER	DEFENDER 110 PICK UP H.C.
Siena	ZA803TJ	Uso Promiscuo	LAND ROVER	DEFENDER 90 PICK UP
Siena	ZA832TJ	Uso Promiscuo	LAND ROVER	DEFENDER 110 CREW CAB
Siena	ZA866SG	Autoveicolo	LAND ROVER	DEFENDER 90

ALLEGATO B

ALLEGATO B – Sostituzione della tabella “Costi del personale” dell’allegato D alla l.r. 70/2015

COSTI DEL PERSONALE - ANNO 2014

ENTE	personale	spesa del personale (art. 7 comma 7 l.r. 22/2015)		Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	IRAP	totale complessivo
		spesa totale	di cui risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa			
		1	2	3	4	col. 1+ 3+ 4
Provincia di Arezzo	personale categorie del comparto	2.593.165	398.365	718.326	218.329	3.529.820
	personale dirigente	145.146	57.895	40.449	12.337	197.933
Città metropolitana di Firenze	personale categorie del comparto	4.582.513	780.385	1.266.241	385.632	6.234.386
	personale dirigente	192.342	105.091	53.785	16.349	262.477
Provincia di Grosseto	personale categorie del comparto	3.826.511	552.536	1.057.292	321.306	5.205.109
	personale dirigente	190.975	102.732	52.893	16.233	260.101
Provincia di Livorno	personale categorie del comparto	2.080.965	354.172	573.059	173.953	2.827.977
	personale dirigente	466.605	247.109	129.734	39.661	636.000
Provincia di Lucca	personale categorie del comparto	2.969.579	518.079	825.248	251.199	4.046.026
	personale dirigente	399.981	224.899	110.946	33.998	544.926
Provincia di Massa – Carrara	personale categorie del comparto	1.750.841	200.253	486.336	147.383	2.384.560
	personale dirigente	82.775	39.149	23.167	7.036	112.978

Provincia di Pisa	personale categorie del comparto	3.795.176	745.661	1.049.544	319.794	5.164.515
	personale dirigente	171.196	83.945	47.758	14.552	233.506
Provincia di Pistoia	personale categorie del comparto	1.861.860	294.031	518.550	157.353	2.537.763
	personale categorie del comparto	1.087.870	149.647	300.109	91.296	1.479.274
Provincia di Prato	personale dirigente	101.483	57.858	28.228	8.626	138.337
	personale categorie del comparto	2.143.424	303.090	596.767	180.991	2.921.182
Provincia di Siena	personale dirigente	84.133	40.508	23.529	7.151	114.813
		28.526.540	5.255.403	7.901.964	2.403.181	38.831.685
Totale complessivo						

ALLEGATO C

ALLEGATO C – Inserimento dell'allegato D bis alla l.r. 70/2015

COSTI DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE DALLE UNIONI DI COMUNI - ANNO 2014

UNIONE DI COMUNI	personale	spesa del personale (art. 7 comma 7 l.r. 22/2015)			Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	IRAP	totale complessivo
		spesa totale	di cui risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa				
			1	2			
Unione dei comuni Montana Amiata Grossetana	personale categorie del comparto	82.052	12.988,56	23.020	6.974	112.046	
Unione comuni Garfagnana	personale categorie del comparto	117.443	23.150,27	32.738	9.953	160.133	
	personale dirigente	86.789	43.163,19	24.295	7.377	118.461	
Unione di comuni Montana Lunigiana	personale categorie del comparto	103.409	15.905,13	28.800	8.742	140.951	
	personale dirigente	71.338	27.712,02	19.983	6.064	97.384	
Unione dei comuni Media Valle del Serchio	personale categorie del comparto	39.411	14.452,22	10.666	3.239	53.315	
	personale categorie del comparto	137.308	17.523,12	38.051	11.557	186.916	
Unione Montana dei comuni del Mugello	personale dirigente	80.006	35.091,81	22.364	6.800	109.171	

Unione dei comuni Valdichiana Senese	personale categorie del comparto	47.722	3.297,38	13.328	4.049	65.099
Unione Montana dei comuni della Valtiberina Toscana	personale categorie del comparto	66.093	14.734,53	18.041	5.496	89.629
Unione dei comuni della Versilia	personale categorie del comparto	23.926	2.584,51	6.672	2.025	32.623
Unione Montana Alta Val di Cecina	personale categorie del comparto	28.078	4.046,41	7.828	2.387	38.292
	personale dirigente	66.581	21.703,05	18.594	5.659	90.834
Unione dei comuni montani del Casentino	personale categorie del comparto	84.525,52	13.952,67	23.660	7.185	115.370
Unione di comuni montani Colline del Fiora	personale categorie del comparto	138.340,07	29.095,33	38.408	11.628	188.377
	personale categorie del comparto	25.787,78	3.286,75	6.982	2.136	34.906
Unione di comuni Valdarno e Valdiseve	personale categorie del comparto	120.493,85	21.444,88	33.931	10.212	164.637
Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia	personale categorie del comparto	54.655,68	5.353,60	14.839	4.518	74.013
Totale complessivo		1.373.956	309.485	382.203	116.000	1.872.159

AVVERTENZA

Si pubblicano di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, i testi delle seguenti ll.rr. 22/2015, 70/2015, 82/2015, 68/2011, così come risultano modificati dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70

Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82

Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68

REFERENDUM**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****- Decreti**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 febbraio 2016, n. 13

Indizione del referendum consultivo sull'istituzione del nuovo comune di Capolona Castiglion Fibocchi per i giorni 17 e 18 aprile 2016.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevede che le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale;

Visto l'articolo 77, comma 2 dello Statuto sui referendum consultivi per l'istituzione di nuovi comuni;

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 ("Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto");

Vista la proposta di legge n. 54 del 01/12/2015 - Atti Consiglio Regionale- (Istituzione del comune di Capolona Castiglion Fibocchi, per fusione dei Comuni di Capolona e di Castiglion Fibocchi) che prevede, a far data dal 1° gennaio 2017, l'istituzione del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi per fusione dei Comuni di Capolona e di Castiglion Fibocchi;

Vista la Deliberazione 19 gennaio 2016, n. 1 del Consiglio regionale: Proposta di legge n. 54 (Istituzione del comune di Capolona Castiglion Fibocchi, per fusione dei Comuni di Capolona e di Castiglion Fibocchi). Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della l.r. 62/2007;

Vista la suddetta medesima deliberazione del Consiglio regionale con la quale si formula il quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), da rivolgere agli elettori dei comuni di Capolona e di Castiglion Fibocchi nei seguenti termini: "Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Capolona Castiglion Fibocchi, per fusione dei Comuni di Capolona e di Castiglion Fibocchi, di cui alla proposta di legge n. 54 (Istituzione del comune di Capolona Castiglion Fibocchi, per fusione dei Comuni di Capolona e di Castiglion Fibocchi)?"

Vista la nota del 22 gennaio 2016 pervenuta il 25 gennaio 2016 (prot. AOOGR/17075/A.050 del 25/01/2016), con la quale il Consiglio regionale trasmette la suddetta deliberazione del Consiglio regionale del 19 gennaio 2016, n. 1, ai sensi dell'art. 60, comma 3 della l.r. 62/2007;

Visti gli articoli 62, 63, 34 e 40 della l.r. 62/2007;

DECRETA

1. È indetto per i giorni di domenica 17 aprile e lunedì 18 aprile 2016, il referendum consultivo recante il seguente quesito:

"Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Capolona Castiglion Fibocchi, per fusione dei Comuni di Capolona e di Castiglion Fibocchi, di cui alla proposta di legge n. 54 (Istituzione del comune di Capolona Castiglion Fibocchi, per fusione dei Comuni di Capolona e di Castiglion Fibocchi)?"